



CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di Deliberazione della Commissione Straordinaria *CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE*

Atto N.48

Seduta del 23.09.2021

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

In data ventitre del mese di Settembre duemilaventuno alle ore 15:53 si riunisce la Commissione Straordinaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica – 02 agosto 2018 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 05.09.2018 e s.m.i., come segue:

COMMISSIONE STRAORDINARIA	
Dott. Filippo Dispenza	In presenza
Dott.ssa Giovanna Termini	In presenza
Dott. Gaetano D'Erba	In presenza

Partecipa ai lavori il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Piraino.

La Commissione dichiara aperta la seduta e provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, ...2.9.2021.....

Il Dirigente

F.to dott. A. Basile

Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €._____ è imputata al _____

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria dai documenti allegati A, B, C,D

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, ...2.9.2021.....

Il Dirigente
F.to Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

SI ALLEGA LA PROPOSTA

IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto Sindacale n. 3 del 13.01.2018 e successivi;

Richiamata la legge di bilancio Stato 2021, legge n.178 del 2020;

Considerato che in data 22.12.2020, con deliberazione n.92, la Commissione Straordinaria ha approvato il DUP 2021-2023 e il bilancio di previsione 2021-2023;

Considerato che in data 16.06.2020, con deliberazione n.39, la Commissione Straordinaria ha approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2019;

Considerato che in data 29.07.2021, con deliberazione n.40, la Commissione Straordinaria ha approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2020;

Richiamati i contenuti delle note di programmazione, controllo e monitoraggio degli equilibri di bilancio, della situazione di tesoreria, di cassa e di competenza, secondo i dettami degli artt. 147 quinquies e 153 del TUEL, della Direzione Politiche finanziarie ed Economiche, note prot. nn. 153, 250, 268, 340, 346, 393, 410-441/PFB/2021;

Visto l'art.193 del testo unico enti locali D.Lgs.n.267/2000 nel testo come modificato dall'art.74, del D.lgs.23giugno 2011, n.118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126." Salvaguardia degli equilibri di bilancio”;

Vista la deliberazione n. 38 del 16.07.2021 con la quale la Commissione Straordinaria ha approvato la salvaguardia agli equilibri di bilancio e l'assestamento generale al bilancio 2021-2023;

Che con la deliberazione di verifica degli equilibri di bilancio (o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità), come prescritto dall'art. 194 del TUEL, occorre riconoscere la legittimità di eventuali debiti fuori bilancio, dando eventualmente conto nella stessa della loro inesistenza, con apposita dichiarazione dei Responsabili della spesa e che al contempo vanno avviati i controlli sul rispetto dei vincoli di legge in materia di spesa di personale e di altre tipologie di spesa, tenuto conto dell'allentamento dei vincoli ex art. 6 del D.L. n. 78/2010 illustrato nella circolare Ragioneria 15 giugno 2017, dalla legge di bilancio 2019 (Legge n.145.2018) e dal collegato fiscale D.lgs 124/2019;

Per l'esercizio finanziario 2021, la Direzione Servizi finanziari, considerata l'emergenza Covid 19, a seguito delle modifiche dell'undicesimo e del dodicesimo correttivo al D.lgs 118/2011 e smi con il DM del 1 agosto 2019 e del 7 settembre 2020, come risulta dalle note sopraccitate nel presente atto, che qui si intendono richiamate integralmente *per relationem*, ha potenziato le attività di controllo, vigilanza e reporting sul permanere degli equilibri di bilancio con particolare riferimento a :

- Stima delle minori entrate tributarie e patrimoniali;
- Fondo Credito di dubbia esigibilità;
- Corretta contabilizzazione dei disavanzi scaturenti dal Rendiconto 2019;
- Monitoraggio delle risorse stanziato nel PEG 2021-2023;
- Misure di contenimento della spesa sia corrente che da investimenti;
- Misure di potenziamento delle attività di accertamento;
- Quantificazione dei trasferimenti compensativi di livello regionale e statale delle minori entrate calcolate;
- Vigilanza sui debiti fuori bilancio, passività pregresse e transazioni;
- Monitoraggio del contenzioso in corso;
- Monitoraggio dei residui attivi e accelerazione dell'emissione e notifica dei nuovi accertamenti esecutivi tributari e patrimoniali a seguito delle sospensioni intervenute dalla legge n. 27/2020;
- Rapporto tra residui attivi (al netto del FCDE), con lo stock di residui passivi;
- Controllo e limitazioni della spesa del personale;
- Monitoraggio continuo della Cassa;
- Monitoraggio del disavanzo di amministrazione e dell'iscrizione in bilancio anche alla luce della legge n. 178/2020, del DM del 7 settembre 2020 e dei DL 73 e 77/2021;
- Verifica adempimenti sulla certificazione della perdita di gettito 2020 al 31.5.2021;

Richiamati gli artt. 141, 162 e 169 del D.Lgs 267 del 2000;

Visto l'art. 175 del testo unico enti locali D.Lgs. n. 267/2000, nel testo come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 23, lett. G. D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Visto l'art. 175 comma 4 del testo unico enti locali D.Lgs. n. 267/2000 del seguente tenore: “4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”.

Atteso quindi che, ai sensi degli art. 42 e 175, c.4 del Tuel, il Consiglio è chiamato a ratificare entro 60 gg., e comunque entro il 31/12, i provvedimenti assunti. In caso di mancata ratifica, totale o parziale, il Consiglio, entro

30 gg. e comunque sempre entro il 31/12 deve assumere i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Visto l'articolo 42 comma 4 del Tuel enti locali a mente del quale "Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica, nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza"

Richiamati i D.L. n.41 e n.73/2021 e le norme in ordine alle prescrizioni sui bilanci e rendiconti 2021 e 2020 e coperture dei disavanzi ex art. 52, dando atto che la nota integrativa al bilancio di previsione (prot. n. 579 PFB/2020, è stata già approvata con la deliberazione n. 92 del 22.12.2020 unitamente ai documenti di bilancio 2021-2023 e che pertanto in ordina alle indicazioni dell'art. 52 si relazione quanto segue:

L'art. 52 del Dl. 25 maggio 2021, n. 73 ("Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"), ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, dispone quanto segue: "1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli Enti Locali, in attuazione delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al Dl. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013 e al Dl. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, sterilizzate nel 'Fondo anticipazione di liquidità', distinto dal 'Fondo crediti di dubbia esigibilità', a decorrere dall'esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di 10 anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020. 1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli Enti Locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel Titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli Enti Locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il 'Fondo anticipazione di liquidità' accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come 'Utilizzo del 'Fondo anticipazione di liquidità'', in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della Legge n. 145/2018. Nella Nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del 'Fondo anticipazioni di liquidità' stesso."

Il comma 1-bis individua modalità particolari di ripiano dell'eventuale disavanzo (o maggior disavanzo) che si sia eventualmente generato nel caso in cui gli Enti, che avevano utilizzato le quote accantonate dell'anticipazione di liquidità ex Dl. n. 35/13, imputandole per corrispondente importo al Fondo per i crediti di dubbia esigibilità (Fcde) ai sensi dell'art. dell'art. 2, comma 6, del Dl. n. 78/2015, avevano dovuto ricostituire, a partire dal rendiconto 2019, la quota accantonata per Fal non ancora rimborsato a seguito delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 4/2020 e n. 80/2021.

Inizialmente la normativa (art. 39-bis, comma 2, del Dl. n. 162/2019), conformandosi a quanto stabilito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, aveva previsto che "l'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al Fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio".

La contabilizzazione prevedeva che a decorrere dal 2020 fosse iscritto in bilancio, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al Fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo fosse iscritto come Fondo anticipazione di liquidità nel Titolo 4 della Missione 20 – Programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

A partire dall'esercizio 2021, la quota di "Fal" accantonata nel risultato di amministrazione 2020 doveva essere interamente applicata alle 3 annualità del bilancio di previsione 2021/2023 (l'applicazione dell'avanzo anche sulle annualità successive alla prima rappresenta un'eccezione), a fronte del quale in spesa veniva stanziato il medesimo "Fondo" (Tit. 4, della Missione 20 – Programma 03) al netto della quota rimborsata nell'esercizio. In questo modo, la quota accantonata applicata a ciascun anno consentiva di finanziare, sia la quota rimborsata nell'anno, sia la quota accantonata che a rendiconto riconfluiva nuovamente in avanzo. In questo modo, il

disavanzo che si fosse venuto a creare veniva ripianato nello stesso previsto dal Piano di ammortamento per il rimborso dell'anticipazione di liquidità.

Successivamente, la Sentenza n. 80/2021 della Corte Costituzionale, depositata in data 29 aprile 2021, ha dichiarato anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-ter, commi 2 e 3, del D.L. n. 162/2019, mettendo a rischio *default* molti Enti che, in assenza della norma decaduta, non sarebbero stati in grado di assorbire il disavanzo in tempi più brevi e con risorse diverse.

Si da atto che il Legislatore è intervenuto con l'art. 52 del D.L. n. 73/2021 (come convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106) che ha inteso disciplinare il vuoto normativo creatosi a seguito della ricordata Sentenza della Corte Costituzionale. Il comma 1-bis consente il ripiano del maggiore disavanzo creatosi al 31 dicembre 2019, al netto della quota rimborsata nel 2020, in un periodo massimo di 10 anni in quote costanti, mentre il comma 1-ter individua la nuova modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità; si torna a quanto indicato dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti nella Delibera n. 33/Sez.aut/2015/QMIG: gli Enti iscrivono nel Titolo IV della spesa le quote annuali di rimborso dell'anticipazione di Tesoreria secondo il Piano originario di ammortamento e le finanziano con risorse correnti di bilancio, a rendiconto si procede a ridurre la quota accantonata nel risultato di amministrazione di un importo pari alla quota rimborsata nel corso dell'esercizio.

La norma prevede di re-iscrivere nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo come "Utilizzo del 'Fondo anticipazione di liquidità'" una somma pari alla quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della restituzione della quota annuale del "Fondo anticipazione di liquidità". Questa quota di avanzo può essere applicata al bilancio anche dagli Enti in disavanzo senza alcun limite. Ed ancora:

1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.

1-quater. A seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

Dato atto che il Comune di Vittoria ha approvato il ripiano dei disavanzi di amministrazione (deliberazioni nn. 44 e 45/2020) emersi nel Rendiconto 2019 approvato nei termini di legge del D.L. 18/2020, con deliberazione n. 39 del 16.06.2020, scaturenti dagli artt. 39 ter e 39 quater del D.lgs 162/2019 collegati alla sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020; si rimanda la quadro contabile della sezione Rendiconto 2019. I disavanzi sono stati riconosciuti con deliberazioni n. 44 e n. 45 del 30.7.2020, in sede di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale per l'esercizio 2020. Il piano di rientro è stato riverificato in applicazione del DM del 7 settembre 2020 con nota illustrativa semestrale dell'Amministrazione – deliberazione n. 88/2020 della Commissione Straordinaria. Il piano di rientro dei disavanzi è stato verificato e confermato anche in sede di approvazione del bilancio di previsione 2021-23, come illustrato in nota integrativa e dovrà essere aggiornato in ossequio ai dettami della legge 106 del 2021, art. 52, in merito alla corretta contabilizzazione e rettifica contabile del FAL e delle relative quote annuali.

MODALITA' APPLICAZIONE DEL DISAVANZO AL BILANCIO DI PREVISIONE N-1 – N+3	COMPOSIZIONE DISAVANZO AL 31.12.2019	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizi successivi
Disavanzo ordinario ex art. 188 del TUEL	4.646.918,78	1.548.972,92	1.548.972,92	1.548.972,92	
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni liquidità ex DL 35/2013 e smi ex art. 39 ter	6.051.050,22	1.030.615,52	1.054.988,90	1.080.010,80	2.885.435,00
Disavanzo derivante dall'adeguamento del F.C.D.E. con metodo ordinario come previsto dal D.L. 162/2019 ex art. 39 quater	26.437.985,34		1.762.532,34	1.762.532,34	22.912.920,66
TOTALE Lett. E – Rendiconto 2019	37.135.959,04	2.579.588,44	4.366.494,16	4.391.516,06	25.798.355,66

Dato atto che il comune di Vittoria con l'approvazione del rendiconto della gestione per l'anno 2017 ha rettificato la contabilizzazione della determinazione del FCDE Fondo Crediti di dubbia Esigibilità e la copertura – confluenza del Fondo anticipazioni di liquidità FAL del DL 35/2013 e smi, (si vedano le risultanze del Rendiconto 2017 approvato nell'anno 2018 con deliberazione n. 102/2018 del C.C) e si richiamano le note prot. n. 276 PFB 2018, n.n. 161 e 162 PFB 2018, le note integrative del Dirigente ai Rendiconti 2017 e 2018 prot. n.n. 254 PFB 2018, n. 191PFB 2019. Le rettifiche effettuate sono state comunicate alla Corte dei Conti della Regione Sicilia a seguito dell'ordinanza di controllo - Riscontro a Corte dei Conti Ord. 43/2019/CONTR, con nota prot.n. 131 PFB del 25.2.2019 prot. Gen. 00007212;

Dagli atti di Rendiconto 2020 – deliberazione n. 40 del 29.07.2021, si rileva che il disavanzo di amministrazione iscritto nel bilancio di previsione 2020-22 ha trovato integrale copertura finanziaria a seguito di minori spese correnti registrate e maggiori accertamenti esecutivi tributari e patrimoniali dell'anno 2020 e confermati per l'esercizio 2021. Allo stato attuale non si rileva alcun peggioramento del disavanzo di amministrazione rispetto alla lettera E del prospetto al Rendiconto 2019. Dalla verifica di congruità dell'avanzo/disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020, il disavanzo risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31.12.2019 per un importo superiore rispetto all'ammontare delle quote di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2020 di Euro 2.579.588,44.

Al bilancio 2021-23, esercizio 2021, è stato applicato l'avanzo vincolato presunto riguardante le somme accertate con specifico vincolo di destinazione può essere utilizzato (somme vincolate 2020 per il fondo funzioni fondamentali) prima dell'approvazione del rendiconto così come le somme dedicate alle anticipazioni di liquidità (fondo e quota capitale) – art. 187 commi 3.3 ter e DM 1 agosto 2019 e art. 1 comma 823 della legge di bilancio 2021 - legge n. 178/2020. Si richiamano i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione 2021-2023 in merito alle statuizioni disposte dal DM del 7 settembre 2020 dodicesimo correttivo al D.Lgs 118/2011.

Considerato che gli uffici finanziari hanno predisposto le variazioni al bilancio di previsione 2021-23 già approvato con deliberazione n. 92 del 22.12.2020 in ossequio alle indicazioni dell'art 52 del D.L 73/2021 convertito nella legge 106/2021;

Che ai sensi dell'art. 52 co. 1 quater nell'esercizio 2021 sarà contabilizzato in entrata al titolo 2 "trasferimenti", il fondo di euro 1.258.930,00 assegnato al comune di Vittoria e la medesima quota sarà iscritta nel capitolo di disavanzo (ex art. 39 ter D.Lgs 162/2019), ritenendo di poter dare copertura alla quote ricalcolate di disavanzo (ex art. 52 co.2 per l'anno 2021 (Euro 502.143,47), 2022 (Euro 502.143,47), ed esercizio finanziario 2023 per Euro (502.143,47), di cui 247.500,41 con risorse del bilancio 2023-2025, esercizio 2023;

Che pertanto il nuovo schema di ripiano dei disavanzi è aggiornato come segue:

MODALITA' APPLICAZIONE DEL DISAVANZO AL BILANCIO DI PREVISIONE N-1 – N+3	COMPOSIZIONE DISAVANZO AL 31.12.2019 E residuo 2020	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizi successivi
Disavanzo ordinario ex art. 188 del TUEL – Rendiconto 2019	4.646.918,78	1.548.972,92	1.548.972,92		
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni liquidità ex DL 35/2013 e smi ex art. 39 ter e art. 52 DL 73/2021	6.051.050,22 (quota disavanzo 2020 = 1.030.615,52). Quota residua al 2020 da ripianare in 10 anni dal 2021 = Euro 5.020.434,70	1.258.930,00 Di cui 502.143,47 Ripianato (quota 2021)	502.143,47 Ripianato con quota 2021	502.143,47 di cui Euro 247.500,42 Da ripianare (quota 2023)	3.514.004,29 (2024-2030)
Disavanzo derivante dall'adeguamento del F.C.D.E. con metodo ordinario come previsto dal D.L. 162/2019 ex art. 39 quater – Rendiconto del 2019 – residuo rendiconto 2020	26.437.985,34	1.762.532,34	1.762.532,34	1.762.532,34	21.150.388,32 (2024-2035)
TOTALE	32.793.838,26 Da Lett. E – Rendiconto 2019 Residuo rendiconto 2020	Tot. Dis. 2021 4.570.435,26	Tot. Dis. 2022 3.311.505,26	Tot. Dis. 2023 1.762.532,34	Tot. Dis. Anni succ. 24.664.392,61

Dato atto delle richieste delle Direzioni pervenute all'ufficio finanziario e la necessità di applicazione delle quote di avanzo vincolato al 31.12.2020 deliberazione n. 40/2021 – Rendiconto 2020 riferite a: fondi ex art. 1 comma 277 della legge 205/2017 e fondo contenzioso e rischi considerata la necessità di copertura di debiti fuori bilancio e passività pregresse (contenzioso, Ditte forniture energia elettrica e banche cessionarie, ATO 7 Ragusa e Sicula Trasporti) con impinguamento dei capp.n.710 e n.710/20 al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio dell'Ente;

Ritenuto anche rettificare il valore della quota vincolata applicata al bilancio 2021-23 del prospetto A2 del rendiconto 2020 riferita al fondo per le funzioni fondamentali al 31.12.2020 per Euro 1.410.703,00 corrispondente alla certificazione del 31.05.2021;

Ritenuto di rettificare il bilancio di previsione 2021-23 ai sensi dell'art. 52 del D.L. 73/2021, con eliminazione delle quote di avanzo applicato derivante dai fondi e dalle quote delle anticipazioni di liquidità ex D.L 35/2013 e smi e di applicare esclusivamente le quote vincolate del fondo funzioni fondamentali ex art. 106 del D.L 34/2020, dei fondi vincolati ex art. 1 comma 277 della legge 205/2017 e dalla la quota accantonata del fondo contenzioso del Rendiconto 2020 approvato con deliberazione n. 40/2021 per Euro 1.880.056,70;

Ritenuto di applicare anche le somme relative alle anticipazioni di liquidità ex artt. 243 quinquies del TUEL e art. 116 del D.L 34/2020, come stabilito dalle modifiche del principio contabile applicato 4/2 del D.lgs118/2011:

Si richiamano le modalità di contabilizzazione previste per le seguenti anticipazioni di liquidità:

- per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, le Regioni e le Province autonome applicano l'art. 1, commi 692 e seguenti della legge n. 208 del 2015 e le indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, gli enti locali applicano l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106;

- per le anticipazioni di cui all'articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali applicano le modalità di contabilizzazione definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- per le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali applicano le modalità di contabilizzazione definite dalla deliberazione della sezione delle autonomie n. 14 del 2013, salvo l'ipotesi di cui all'art. 43, del decreto legge n. 133 del 2014, il quale prevede che "Nel caso di utilizzo delle risorse del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse e' iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570¹". Al riguardo, si richiama la delibera n. 6 del 2018 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio "L'art. 43 del DL 12 settembre 2014, n. 133 ha successivamente riconosciuto agli enti locali la possibilità di impiegare il fondo non solo con finalità di anticipazione di cassa, ma anche con funzione di copertura, espressamente prevedendo l'utilizzo delle relative risorse tra le misure di cui alla lettera c del comma 6 dell'art. 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilanci."

Le altre anticipazioni di liquidità che non si chiudono entro l'esercizio sono registrate come segue:

- a) le entrate derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate "Accensione di prestiti";
- b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, è iscritto un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;
- c) a seguito dell'incasso dell'anticipazione, le rate annuali di rimborso dell'anticipazione sono impegnate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si predispongono l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento dell'anticipazione;
- d) il fondo di cui alla lettera b) è iscritto in entrata del bilancio dell'esercizio successivo, come quota del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, per un importo corrispondente al fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed è iscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Gli enti locali applicano l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106².

Tali modalità operative devono essere seguite fino all'integrale rimborso delle anticipazioni ed essere rappresentate in ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione.

Dato atto che la rettifica contabile intervenuta con le variazioni di bilancio proposte, in applicazione dell'art. 52 del D.L. 73/2021..." costituisce strumento di sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non costituisce forma surrettizia di copertura di spese ..." ai sensi del principio contabile applicato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

Dato atto che i vincoli e i limiti di applicazione dell'avanzo per gli Enti in disavanzo, stabiliti dalla legge 145/2018 art. 1 commi 897 - 898, sono rispettati;

Accertato che, a seguito del provvedimento, le variazioni apportate al Bilancio di Previsione 2021-2023 sono coerenti con gli obiettivi fissati dalla normativa sul pareggio e gli equilibri di bilancio (art. 162 del TUEL e legge 145/2018);

¹ Le indicazioni riguardanti la codifica SIOPE devono essere aggiornate al decreto MEF del 9 giugno 2016, che ha adeguato la codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria al piano dei conti integrato, in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Dal 2017 il codice SIOPE E2102 è sostituito dal codice E.2.01.01.01.001, e il codice SIOPE U1570 è sostituito dal codice U.1.04.01.01.001.

² Modifica prevista dal DM 1 settembre 2021

Richiamati integralmente i contenuti della relazione di fine mandato della Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 149/2011, in merito alla situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente, già pubblicata nella sezione dedicata del sito istituzionale dell'Ente e trasmessa agli organi competenti;

Che a seguito dell' approvazione delle variazioni di bilancio si apporteranno le variazioni consequenziali al PEG 2021 nelle modalità statuite dall'art. 169 TUEL e dal regolamento di contabilità;

Acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa del responsabile dell'Area Economico Finanziari nonché di rilevanza contabile espresso dal responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'articolo 49 D.Lgs.18agosto 2000,n°267;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione dell'Ente;

Per quanto sopra esposto,

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e smi;

Visto il D.L n. 41/2021;

Vista la legge n. 160/2019;

Visto il D.Lgs n. 124/2019;

Visto il D.lgs n. 162/2019;

Vista la legge 178/2020;

Visti i D.L 73 e 77/2021;

Vista la legge 106/2021;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

1. Approvare le variazioni di assestamento generale al Bilancio di Previsione 2021-2023 di cui agli allegati "B" e "C" e nel quadro riepilogativo "D" facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 175 del TUEL;
2. Approvare le variazioni di cassa al bilancio di previsione 2021-2023 – allegato D;
3. Dare atto che i debiti fuori bilancio rilevati verranno coperti secondo le modalità' descritte all'art.194, c.2 del TUEL;
4. Di dare atto della salvaguardia e del mantenimento degli equilibri di bilancio secondo quanto statuito dall'art.193 e 162 del TUEL e dal D.Lgs 118.2011 e ss.mm.ii ;
5. Di aggiornare il prospetto di ripiano dei disavanzi alla luce delle statuizioni dell'art. 52 del D.L 73/2021 convertito nella legge 106/2021, confermando le misure contabili e amministrative di ripiano adottate dall'Ente per l'anno 2021:

MODALITA' APPLICAZIONE DEL DISAVANZO AL BILANCIO DI PREVISIONE N-1 – N+3	COMPOSIZIONE DISAVANZO AL 31.12.2019 E residuo 2020	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizi successivi
Disavanzo ordinario ex art. 188 del TUEL – Rendiconto 2019	4.646.918,78	1.548.972,92	1.548.972,92		
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni liquidità ex DL 35/2013 e smi ex art. 39 ter e art. 52 DL 73/2021	6.051.050,22 (quota disavanzo 2020 = 1.030.615,52). Quota residua al 2020 da ripianare in 10 anni dal 2021 = Euro 5.020.434,70	1.258.930,00 Di cui 502.143,47 Ripianato (quota 2021)	502.143,47 Ripianato con quota 2021	502.143,47 di cui Euro 247.500,42 Da ripianare(quota 2023)	3.514.004,29 (2024-2030)
Disavanzo derivante dall'adeguamento del F.C.D.E. con metodo ordinario come previsto dal D.L. 162/2019 ex art. 39 quater – Rendiconto del 2019 – residuo rendiconto 2020	26.437.985,34	1.762.532,34	1.762.532,34	1.762.532,34	21.150.388,32(2024-2035)
TOTALE	32.793.838,26 Da Lett. E – Rendiconto 2019 Residuo rendiconto 2020	Tot. Dis. 2021 4.570.435,26	Tot. Dis. 2022 3.311.505,26	Tot. Dis. 2023 1.762.532,34	Tot. Dis. Anni succ. 24.664.392,61

6. Di trasmettere copia della presente deliberazione al tesoriere dell'Ente per gli adempimenti di competenza.
7. Dichiarare il presente atto, con votazione separata ed a voti unanimi e palesi d'immediata esecuzione ai sensi della L. 44/91 art. 12.

Il Dirigente
F.to Alessandro BASILE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Procede alla seguente votazione resa ai sensi di legge:

presenti n. 3 (tre)

assenti n. / (/)

votanti n. 3 (tre)

voti favorevoli n. 3 (tre)

voti contrari n. / (/)

astenuiti n. / (/)

DELIBERA

Approvare/non approvare/rinviare sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

Successivamente:

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

Procedutosi alla votazione resa ai sensi di legge:

presenti n. 3 (tre)

assenti n. / (/)

votanti n. 3 (tre)

voti favorevoli n. 3 (tre)

voti contrari n. / (/)

astenuiti n. / (/)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to Dott. Filippo Dispenza

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Giovanna Termini

F.to Dott. ssa Chiara Piraino

F.to Dott. Gaetano D'Erba

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 28.09.2021

Al 12.10.2021 registrata al n. Reg. pubblicazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 28.09.2021

Al 12.10.2021 che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data Per:

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;

Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li

IL SEGRETARIO GENERALE